

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 144/1976 (CONSULTAZIONI TRIPARTITE).

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

Articolo 1

Le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano nazionale sono quelle riportate nell'ultimo decreto di costituzione del Comitato Consultivo Tripartito OIL del 21 ottobre 2005.

Articolo 2

In merito alle procedure di consultazione delle parti sociali sulle questioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione in esame, si precisa quanto segue.

Riguardo la compilazione dei questionari relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza Internazionale del Lavoro e alle osservazioni sui progetti dei testi sottoposti all'esame della Conferenza, le consultazioni delle organizzazioni datoriali e sindacali vengono effettuate mediante l'invio dei precitati questionari e progetti dei testi per l'acquisizione dei loro pareri.

Riguardo la sottoposizione alle Autorità competenti degli strumenti adottati dalla Conferenza e al riesame, a intervalli appropriati, delle Convenzioni non ratificate e delle Raccomandazioni alle quali non si è ancora dato effetto, finalizzato all'eventuale ratifica delle stesse, nonché alla denuncia delle Convenzioni ratificate, le consultazioni delle organizzazioni datoriali e sindacali vengono effettuate in apposite riunioni del Comitato Consultivo Tripartito OIL.

Riguardo l'elaborazione dei rapporti di cui all'articolo 22 della Costituzione dell'OIL, le consultazioni delle organizzazioni datoriali e sindacali vengono effettuate mediante l'invio dei questionari, al fine di acquisire ogni utile elemento per l'elaborazione degli stessi e, successivamente, mediante la trasmissione dei rapporti, al fine di acquisire eventuali osservazioni.

Le organizzazioni datoriali e sindacali vengono altresì consultate per l'elaborazione dei rapporti ex articolo 19 della Costituzione dell'OIL e per la formulazione di pareri in ordine ai progetti di direttive pratiche elaborati dall'OIL.

Articolo 3

I membri del Comitato sono rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, liberamente scelti dalle stesse.

Nella fase di costituzione del Comitato, conformemente al decreto del 21 aprile 1993 di istituzione dello stesso, si è tenuto conto, così come previsto dalla Convenzione in esame, dei criteri di relativa maggiore rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria, ovvero dei criteri individuati dalla prassi amministrativa nonché dalla giurisprudenza, quali la consistenza associativa, l'ampiezza e la diffusione della struttura organizzativa e la partecipazione alla contrattazione collettiva e alle composizioni delle controversie di lavoro.

A tale proposito, si fa presente che, in applicazione dell'articolo 2 del decreto istitutivo del Comitato, il quale stabilisce che il numero complessivo dei rappresentanti delle parti sociali non può superare i diciotto membri e che la partecipazione delle due parti sociali interessate deve essere paritetica, nella costituzione del Comitato, come si può rilevare dal citato decreto del 21 ottobre 2005, è stata garantita la pariteticità fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Si fa altresì presente che l'articolo 8 del decreto istitutivo del Comitato stabilisce che i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al riguardo, si comunica che nel 2005, essendo intervenuta la scadenza del mandato degli stessi, questa Amministrazione ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Comitato con decreto del 21 ottobre 2005, successivamente, modificato con decreto del 24 novembre 2006, di cui si allega copia.

Articolo 4

L'Amministrazione, in occasione delle consultazioni sulle materie di cui all'articolo 5 della Convenzione, garantisce il supporto amministrativo necessario.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, o in sua vece dal Direttore della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, o dal Dirigente della Divisione II[^] della medesima Direzione.

Il Comitato è composto, oltre che dai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, da un rappresentante dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Consigliere diplomatico del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché da esperti in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e delle Amministrazioni interessate in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente del Comitato, peraltro, ha la facoltà, anche su richiesta del Comitato, di far assistere alle singole riunioni studiosi e persone particolarmente esperte nelle materie oggetto di discussione.

Il Comitato è supportato da una Segreteria tecnica, composta dal personale in servizio presso la Divisione II - Affari Internazionale della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro.

Articolo 5

Dall'invio dell'ultimo rapporto (2 settembre 2005) ad oggi, il Comitato ha posto in essere le attività di seguito specificate.

26 ottobre 2005:

- esame e approvazione del verbale della precedente riunione del 23 maggio 2005;
- 294[^] Sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'OIL (3-18 novembre 2005);
- varie ed eventuali.

1° febbraio 2006:

- esame e approvazione del verbale della precedente riunione del 26 ottobre 2005;
- acquisizione pareri in merito a:
 - Convenzione n. 45 del 1935 sull'impiego delle donne nei lavori sotterranei (denuncia);
 - Convenzione n. 185 del 2003 sui documenti di identità dei marittimi (eventuale ratifica);
 - Protocollo del 1996 relativo alla Convenzione n. 147 del 1976 sulla marina mercantile - norme minime (eventuale ratifica);
 - Convenzione n. 180 del 1996 sull'orario di lavoro a bordo e dotazione delle navi (eventuale ratifica);
 - Convenzione n. 179 del 1996 sull'assunzione e collocamento della gente di mare (eventuale ratifica);
 - Convenzione n. 166 del 1987 sul rimpatrio della gente di mare - Convenzione rivista (eventuale ratifica);
 - Convenzione n. 9 del 1920 sul collocamento della gente di mare (eventuale denuncia);
 - Convenzione n. 23 del 1926 sul rimpatrio della gente di mare (eventuale denuncia);
 - Convenzione n. 109 del 1958 su salari, ore di lavoro a bordo e dotazione – Convenzione rivista (eventuale denuncia);
- 94[^] Sessione (Marittima) della Conferenza Internazionale del Lavoro (7-23 febbraio 2006);

- varie ed eventuali.

9 marzo 2006:

- esame e approvazione del verbale della precedente riunione del 1° febbraio 2006;
- esame delle questioni inerenti i fondi per la partecipazione alle attività dell'OIL che verranno svolte nel 2006;
- varie ed eventuali.

27 febbraio 2007:

- 298[^] Sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'OIL (8-30 marzo 2007);
- acquisizione dei pareri in ordine alla denuncia della Convenzione n. 45 del 1935 sull'impiego delle donne nei lavori sotterranei;
- varie ed eventuali.

14 maggio 2007:

- esame e approvazione del verbale della precedente riunione del 27 febbraio 2007;
- 96[^] Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (13 maggio-15 giugno 2007): discussione sugli aspetti organizzativi legati alla partecipazione italiana e sulle tematiche all'ordine del giorno;
- varie ed eventuali.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI :

- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 novembre 2006;
- Decreto di costituzione del Comitato Consultivo Tripartito OIL del 21 ottobre 2005.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.